

D.M. 3 dicembre 1985.

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

ART. 1 La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di odontoiatra.

ART. 2 Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ogni commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta dal presidente e da cinque membri ed è suddivisa in due sottocommissioni.

Il presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline chimiche odontostomatologiche.

I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo ed associati;
- b) liberi docenti.

Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla categoria di cui alla lettera a). Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera a).

ART. 3 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia);

b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).

La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.

La durata delle prove è di almeno 45 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'Università sede di esame;

2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2.

ART. 4 Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra hanno luogo ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelli per le altre professioni con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione il quale con la ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università od istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Sulle due prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito.

Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due prove.

Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

ART. 5 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento per gli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

